

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 28 giugno 2013 Ns. Prot. n. 1299

> Illustre Presidente del Tribunale di Teramo Dott. Spinosa Giovanni dirigente.tribunale.teramo@giustiziacert.it

Oggetto: Nomina tecnici ausiliari (CTU).

Egregio Presidente, questo Ordine intende porre alla sua attenzione alcune considerazioni sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio, uno dei momenti più importanti di tutto il processo civile.

Infatti il Giudice, non potendo avere il dono dell'onniscienza, si avvale, quando lo ritiene opportuno, di apposite consulenze per discernere aspetti tecnici proprie di alcune professioni.

E' logico, quindi, che lo stesso magistrato, nello svolgere il suo ruolo di organo giudicante, si affidi in prima istanza alle risultanze della consulenza tecnica, la quale diventa fonte motivante del giudizio finale.

Per quanto appena sopra, è necessario che i professionisti chiamati a svolgere mansioni da CTU siano formati e preparati nella specifica materia in discussione.

E sicuramente gli ingegneri, per formazione culturale e professionale, sono titolati appieno a svolgere la CTU con la qualità e l'oggettività richiesta.

Alle considerazioni dette, di formazione e competenza, vanno aggiunti i criteri di trasparenza ed equa distribuzione degli incarichi di CTU previsti dalla normativa in essere.

La legge n° 69/2009 ha introdotto alcune novità sul punto; in particolare il legislatore è intervenuto sull'art. 23 disp. att. c.p.c. disponendo che "il Presidente del Tribunale vigili affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'Albo".

Inoltre, secondo la nuova formulazione dell'art. 23 cit., a nessun consulente possono essere affidati incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio, e il Presidente del Tribunale dovrebbe garantire che sia assicurata l'adeguata <u>trasparenza</u> degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Considerato quanto sopra, e nell'ottica della trasparenza e di una migliore qualità dei servizi di CTU, questo Ordine chiede un maggiore coinvolgimento nelle procedure di formazione degli elenchi e nei criteri di rotazione, e ritiene di avanzare alcune proposte operative, con ogni serenità ed ovviamente suscettibili di aggiustamenti migliorativi, che di seguito si riassumono:

- 1) Pubblicazione degli incarichi di consulente tecnico (d'ufficio, in procedure fallimentari o esecuzioni immobiliari) ogni trimestre (e quindi entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) avendo cura, nel rispetto della privacy, di indicare gli elementi essenziali (corrispettivo, valore della causa o dell'immobile ecc.). L'elenco degli incarichi conferiti deve essere comunicato alla Presidenza del Tribunale, che ne curerà contestualmente la pubblicazione sul sito del Tribunale;
- 2) Comunicazione degli incarichi di CTU ricevuti dai giudici delle varie Sezioni;
- 3) I magistrati istruttori, prima di ammettere il Tecnico al giuramento (nelle CTU) o all'accettazione dell'incarico (nelle esecuzioni immobiliari o nei procedimenti fallimentari), potrebbero raccogliere la dichiarazione del professionista in ordine al numero degli incarichi ricevuti dalle Sezioni, nell'anno di riferimento;
- 4) Impegno dell'Ordine professionale di appartenenza di avviare entro 10 giorni il procedimento disciplinare nel confronti dei propri iscritti che ritardano ingiustificatamente la presentazione dell'elaborato Tecnico all'Organo di Giustizia, ovvero che redigano la relazione con grossolane e accertate carenze tecniche e procedurali come segnalate dall' Organo di Giustizia.

Altro, ed ultimo aspetto che si intende affrontare, è l'inserimento di giovani o di nuovi professionisti nelle turnazioni di incarichi di CTU.

Si potrebbero istituire due elenchi pubblici, elenco "A" ed elenco "B", aventi caratteristiche comuni, stessi requisiti minimi oggettivi per l'iscrizione ma differenti titoli che attestino l'esperienza.

L'elenco "A" costituito da ingegneri e professionisti esperti, ovvero che hanno già svolto con perizia incarichi per i settori di competenza (CTU, esecuzioni immobiliari, procedure fallimentari).

L'elenco "B" costituito esclusivamente da nuovi professionisti che desiderano avvicinarsi alle funzioni peritali.

L'atto di nomina da parte del tribunale di un professionista dell'elenco "A", oltre a riportare i criteri seguiti per la scelta effettuata, individua contestualmente, per procedure complesse, anche un collega dell'elenco "B" con il compito di coadiuvare e collaborare con l'ingegnere esperto nello svolgimento delle attività richieste dall'incarico.

Nell'auspicio di una futura fattiva collaborazione, questo ordine rimane in attesa di positivi riscontri.

